

Allegato B)

SILEA SPA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO E/O
SMALTIMENTO DELLE SCORIE NON PERICOLOSE EER 19 01 12,
PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI TERMOUTILIZZATORE DEI
RIFIUTI UBICATO IN VALMADRERA (LC) PER IL PERIODO DI 12 MESI,
GARA N. 8616911 – CIG N. 9289899B2A**



Pagina 1

SILEA Spa

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento delle scorie non pericolose provenienti dall'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti ubicato in Valmadrera (LC) e identificate con il codice EER "19 01 12".

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio di cui al primo comma è stimato in circa 17.000 (diciassettamila) tonnellate/anno.

Per la tipologia di rifiuto di cui trattasi - classificata come speciale non pericoloso, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - non è ammissibile lo smaltimento in discarica, non sussistendo tutte le condizioni previste dall'art. 6, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03 agosto 2005.

La caratteristica del rifiuto prodotto viene in modo indicativo fornita nel formulario di identificazione o da altra documentazione prevista dalla normativa vigente. (SISTRI).

Si precisa comunque che trattandosi di prodotti decadenti dalla combustione di rifiuti, la stessa composizione potrà subire variazioni senza che ciò possa pregiudicare o modificare l'oggetto, le modalità e le condizioni del presente appalto.

Il materiale è sempre disponibile presso l'impianto e l'appaltatore è tenuto a verificare la corrispondenza delle sue caratteristiche rispetto all'accettabilità presso gli impianti di destino.

Si precisa che le scorie provenienti dall'impianto termoutilizzatore di Valmadrera sono attualmente classificate come non pericolose, nel caso in cui, per effetto delle nuove disposizioni di legge comunitarie e/o nazionali, la classificazione dei rifiuti oggetto della procedura di gara risultasse modificata sarà facoltà di Silea risolvere il contratto anticipatamente.

Si precisa inoltre che tutte le spese per le analisi del rifiuto, previste dal decreto AIA e successive integrazioni e modificazioni, richieste dagli impianti di destinazione saranno a totale carico dell'appaltatore il quale avrà cura di fare indicare dal laboratorio il produttore delle scorie; copie delle stesse dovranno essere trasmesse a Silea SpA con la seguente indicazione:

- Produttore Silea spa, Valmadrera (LC);
- Campione del.....alle ore.....;
 - o Prelevato presso, indicando il luogo di prelievo;
- Metodo di campionamento;
- Esecutore del prelievo.

Silea spa trasmetterà comunque all'appaltatore analisi e classificazione secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente.

ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, ai sensi dell'art. 178, primo comma, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta dello stesso decreto.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore.



In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i., per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio oggetto dell'appalto, per qualsivoglia causa, Silea spa potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con conseguente addebito di tutte le spese sostenute e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni in quanto dovuto.

In caso di fermata dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il servizio si intende sospeso per tutta la durata della fermata, fatta salva la necessità di provvedere al completo esaurimento di eventuali giacenze di scorie. L'Appaltatore verrà preavvisato con pec 24 ore solari prima della sospensione del servizio e non potrà comunque pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata complessiva pari a 12 (dodici) mensilità dalla consegna del servizio, presumibilmente dal 01.09.2022.

La stazione appaltante si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto;
- di non aggiudicare o di revocare l'aggiudicazione o di posticipare l'inizio del servizio nel caso in cui anche per effetto di nuove disposizioni di legge comunitarie e/o nazionali, le scorie venissero classificate come pericolose.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute in leggi e in regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.

L'appaltatore dovrà operare in conformità alla normativa vigente in merito al trasporto di merci pericolosi su strada (ADR).

Si precisa che al momento il rifiuto oggetto dell'appalto non è sottoposto alle disposizioni ADR, tuttavia nel corso del contratto, qualora tale condizione dovesse modificarsi, l'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alle direttive della stazione appaltante secondo quanto stabilito nel capitolato. Si specifica infatti che il trasporto in ADR non è strettamente collegato alla classificazione di rifiuto pericoloso.



Nel caso che le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'Appaltatore prevedano spedizioni transfrontaliere della tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto - spedizioni disciplinate dall'art. 194 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dalle fonti normative in esso richiamate, tra le quali il regolamento (CE) n. 1013/2006 [avendo quest'ultimo abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 259/93] - l'Appaltatore stesso dovrà:

- potersi configurare come "intermediario registrato", ai sensi dell'art. 2, punto 15), lettera a), sub v), del citato regolamento (CE) n. 1013/2006;
- svolgere le funzioni di "notificatore" ai sensi del suddetto regolamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi previste;
- provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, assumendosi a proprio carico tutte le relative spese, ivi comprese quelle eventualmente sostenute da Silea spa (per impiego di personale, trasferte, ecc.) in dipendenza dei suddetti adempimenti.
- provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, relativi ai permessi di trasporto nelle giornate sensibili interdette al traffico pesante, il tutto a carico dell'appaltatore.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto è dovuto, da Silea spa all'Appaltatore, il corrispettivo unitario di **Euro 88,00 (OTTANTOTTO/00) alla tonnellata** che andrà suddiviso nella scheda di offerta economica da parte dell'appaltatore fra i due gruppi di prestazioni di cui si compone il servizio:

- prelievo e trasporto;
- recupero e/o smaltimento.

Il prezzo unitario di cui al comma precedente sarà soggetto al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Tale prezzo unitario si intende remunerativo di tutte le operazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto e perciò comprensivo di eventuali tributi relativi al recupero e/o smaltimento, contributi ambientali ed Ecotassa, IVA esclusa.


Il prezzo unitario offerto si intende altresì fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente dal quantitativo annuo complessivo di rifiuti effettivamente prelevato, trasportato ed avviato agli impianti di recupero e/o smaltimento.

In merito ai rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008, l'importo dei relativi oneri di sicurezza è pari a zero.

E' altresì dovuto all'appaltatore, se del caso, un'ulteriore corrispettivo non compreso nell'importo a base di gara, che dovrà essere indicato nella scheda di offerta economica, quando il tempo di carico superi di minuti 30 (trenta) il tempo medio stabilito nell'art. 25.

L'importo complessivo stimato del servizio, comprensivo della proroga tecnica di mesi 6 e dell'eventuale 20% è di Euro 2.692.800,00 (duemilioneiseicentonovantaduemilaottocento/00), IVA esclusa.

Il contratto verrà stipulato a misura come definito dall'art. 3 lettera eeee) del D. Lgs. 50/2016.



ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI.

La revisione dei prezzi è riconosciuta solo se le variazioni accertate risultassero superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

ART. 7 - FATTURAZIONE.

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a Silea spa mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati ed avviati agli impianti di recupero e/o smaltimento, nonché dei corrispettivi unitari di cui al precedente art. 5.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

ART. 8 - PAGAMENTI.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, attraverso bonifico bancario, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di crediti maturati da Silea, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, questi dovranno essere restituiti a Silea sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o Silea, previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell'importo negli stessi termini.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad operare in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.



ART. 9 - VIGILANZA E CONTROLLO.

Silea spa provvederà ad effettuare una prima visita presso l'impianto di destino ai fini dell'aggiudicazione definitiva e prima dell'inizio del servizio, per verificare il ciclo produttivo dell'impianto.

Silea spa si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, tese al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 10 – RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.

L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati.

ART. 11 - PERSONALE IN SERVIZIO.

L'appaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La società, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il personale è tenuto a sostare nei pressi dell'automezzo e non potrà lasciarlo in nessun caso incustodito.

Per qualsiasi ragione, nel caso in cui il personale avesse necessità di comunicare con il gruista addetto al caricamento delle scorie, potrà farlo utilizzando l'interfonico posto sulla parete in fregio alla fossa scorie componendo il n. 6025; per comunicazioni con la sala controllo si dovrà comporre il n. 6028.

ART. 12 - AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE.

L'Appaltatore si impegna a far entrare in servizio gli automezzi e le attrezzature necessarie a garantire l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.



Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore.

L' appaltatore si impegna ad utilizzare almeno il 30% degli automezzi, nell'ambito dello svolgimento del contratto, che abbiano motorizzazione non inferiore ad Euro 6, oppure siano alimentati a metano o gpl.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere chiusi o coperti con telo e recare a bordo copia del provvedimento di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali, nonché ogni altra documentazione prescritta dalla vigente normativa in relazione alla specifica tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore deve inviare tempestivamente a Silea spa un elenco datato e sottoscritto delle eventuali imprese subappaltatrici di cui egli si avvalga per il trasporto, nonché degli automezzi utilizzati per il trasporto, con l'indicazione delle loro caratteristiche di identificazione (tipo di mezzo e targa). Le variazioni di tale elenco devono essere comunicate a Silea spa altrettanto tempestivamente.

ART. 13 - GARANZIE DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea spa circa la regolarità della fornitura.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Silea spa per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da Silea spa, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

ART. 14 - SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'operatore economico deve eseguire direttamente le prestazioni inerenti la categoria prevalente oggetto dell'appalto, potranno pertanto essere subappaltate le attività accessorie.

L'operatore economico dovrà indicare, attraverso il DGUE, le parti delle prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la

società medesima da ogni pretesa di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

14.a) Pagamento dei subappaltatori

Silea SpA non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni dallo stesso eseguite, salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. È invece fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, Silea SpA sospende, ferme le altre ipotesi previste ex lege e dal presente capitolato, il successivo pagamento a favore.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni in tema di appalti pubblici.

ART. 15 – PENALITÀ

In caso di inadempimento e di mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nella relazione tecnica, imputabile all'appaltatore, la stazione appaltante, oltre ad imporre l'esatto adempimento potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali che, in relazione alla gravità dell'inadempimento, saranno stabilite da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo le seguenti modalità:

- € 500,00 per inadempimenti di lieve gravità;
- da € 501,00 ad € 1.500,00 per inadempimenti di media gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di lieve entità per la medesima fattispecie;
- da € 1.501,00 ad € 5.000,00 per inadempimenti di rilevante gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di media entità per la medesima fattispecie.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo PEC, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni in forma scritta entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà trattenuta sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate dalla ditta aggiudicataria stessa.

E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale.



ART. 16 – REVOCA DELL'APPALTO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, Silea S.p.A., nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere/risolvere ex tunc il contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore, ovvero di revocare l'autorizzazione al subappaltatore.

Silea S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà revocare o - previa diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la continuità dei conferimenti, o alle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- cessazione, cessione o fallimento dell'affidataria;
- violazione delle disposizioni sul subappalto stabilite dall'art. "SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO";
- venir meno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016.

Silea SpA potrà inoltre risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, al verificarsi di violazioni gravi alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti e/o al venir meno delle occorrenti autorizzazioni all'esercizio dell'impianto nonché, più in generale, al venir meno dei requisiti necessari ed indispensabili per svolgere le attività previste.

Al verificarsi di tali eventualità, Silea provvederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento contrattuale mentre l'appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

In caso di risoluzione del contratto, l'impresa appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, procedendo dal soggetto che ha formulato la migliore offerta.

ART. 17 - ESECUZIONI D'UFFICIO.

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti Silea spa avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

ART. 18 - RECESSO

Silea spa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o a seguito di intervenute disposizioni legislative di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno trenta giorni.

ART. 19 - CONTROVERSIE.



Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lecco con rinuncia di qualsiasi altro.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 20 - FORME DI COLLABORAZIONE DELL'APPALTATORE.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà provvedere a segnalare al Direttore di esecuzione del servizio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ.

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni causati a persone e/o a cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidategli.

L'Appaltatore risponderà altresì direttamente di tutti gli eventuali danni, diretti e/o indiretti, a persone e/o a cose di proprietà dell'Appaltatore stesso e/o di terzi, che potessero verificarsi durante la permanenza, presso l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, dell'Appaltatore e/o dei suoi incaricati e/o di terzi autorizzati dall'Appaltatore medesimo.

ART. 22 - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale e della preparazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, come previsto all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l'aggiudicatario dovrà esibire al committente la documentazione di cui all'allegato E), denominato "Richiesta documenti per Duvri M9.31.1".

ART. 23 – NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

ART. 24 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.

Le scorie prodotte dal processo di combustione del termoutilizzatore sono accumulate in una apposita fossa di stoccaggio.

Il caricamento delle scorie sugli automezzi utilizzati per il trasporto verrà effettuato, tramite carroponete, a cura del personale di Silea spa cui l'appaltatore deve prestare la più ampia collaborazione per agevolare e facilitare le operazioni di caricamento; Silea spa si riserva di modificare le attività di caricamento.



Le operazioni di caricamento avranno una durata media di 120 (centoventi) minuti.

All'appaltatore compete:

- il completo rispetto di tutte le norme di comportamento indicate all'interno del sito di Silea spa;
- il prelievo delle scorie;
- il trasporto delle scorie con propri automezzi idonei, con il cassone perfettamente pulito e chiuso regolarmente elencati nel provvedimento autorizzativo al trasporto, che dovrà essere preventivamente trasmesso a Silea spa;
- il recupero e/o smaltimento delle scorie presso un idoneo impianto, gestiti dal concorrente e di titolarità dello stesso, autorizzato a ricevere tale tipologia di rifiuto;
- l'espletamento del servizio in tutti i giorni feriali, rispettando l'orario indicato da Silea spa, attualmente dalle 8.00 alle 16.00; *il servizio dovrà essere garantito anche nelle giornate di limitazione alla circolazione stradale attivandosi autonomamente con la richiesta di emissione delle autorizzazioni alla circolazione, agli organi competenti;*
- eventuale variazione di orario dei ritiri rispetto al programma settimanale, deve essere concordato con il Resp. Esercizio con un congruo preavviso.
- l'utilizzo di idonei automezzi in numero sufficiente a tenere vuota la fossa di accumulo delle scorie.

Silea spa si riserva, in ogni caso, di stabilire anche una diversa organizzazione del servizio al fine di renderlo più rispondente alle proprie necessità, senza che l'appaltatore possa avanzare richiesta per il riconoscimento di un corrispettivo diverso da quello contrattualmente pattuito.

Si precisa che sulle aree all'interno del sito non potranno, per nessuna ragione, stazionare contenitori carichi di scorie.

Il trasporto delle scorie dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale 01 aprile 1998, n. 145. Il formulario verrà compilato, datato e firmato da Silea spa e controfirmato dall'Appaltatore o dall'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto, la quantità di rifiuto trasportata che dovrà figurare sul formulario - **non suscettibile di verifica a destino** - sarà quella risultante dalla pesatura effettuata da Silea spa, presso l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Sarà cura dell'Appaltatore, o dell'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto, trasmettere a Silea spa una copia del formulario controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, come disposto dal citato art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna ad ottemperare alle prescrizioni relative al SISTRI (D.M. 17.12.2009 s.m.i) vigenti al momento dell'esecuzione del servizio.

ART. 25 – RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere avviati agli impianti di recupero e/o smaltimento, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

In caso d'urgenza a seguito di imprevisto (quale ad esempio un incendio od un guasto) e pertanto in caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore solari:



- documentare la causa d'urgenza;
- comunicare a Silea spa l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere a Silea spa la seguente documentazione:
 - provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e al D.M. 28.04.1998 n. 406 – nella seguente categoria e classe: categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi almeno nella classe E - (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate).

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, **non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di Silea spa.**

ART. 26 - FERMO IMPIANTO

In caso di fermo impianto per manutenzione programmata, l'appaltatore dovrà garantire il ritiro delle quantità programmate da Silea SpA.

La comunicazione del fermo impianto per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima del verificarsi della fermata, con trasmissione dei documenti elencati al precedente articolo.

L'eventuale maggiore costo di trasporto ad impianti sostitutivi verrà addebitato all'appaltatore.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di SILEA SpA.

ART. 27 ASSICURAZIONE

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà dimostrare di essere assicurato verso terzi, intendendosi come terzi anche l'Impresa Appaltante ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi del R.C. per un importo non inferiore a 2.000.000,00 € per tutta la durata del contratto. L'Appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere in regola con l'assicurazione.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa l'Appaltatore sarà tenuto a ripristinarla a proprie spese.

Qualora l'Appaltatore non provi tempestivamente di essere assicurato nei termini di cui al primo paragrafo del presente articolo, l'Impresa Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con addebito dei danni conseguenti all'Appaltatore.



ART. 28 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui al D.lgs n. 196 del 2003 ed al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Titolare del trattamento è Silea SpA.

ART. 29 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE.

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, ISO 45001 e ISO 50001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

ART. 30 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle perone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Pagina 13

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 31 – RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

La ditta aggiudicataria si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.Sileaspa.it

ART. 32 – AUTORIZZAZIONI.

L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente Silea Spa di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati a Silea Spa ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica a Silea Spa della situazione.

